

CAPITOLATO SPECIALE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE "OLIMPIA"

ART. 1. ENTE CONCEDENTE

Comune di Sesto San Giovanni (MI) (di seguito denominato Comune o A.C.) con sede in Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) – tel. 02.2496.1 – www.comune.sestosangiovanni.mi.it – pec: impianti-sport.sestosg@pec.actalis.it - P.IVA 00732273968.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi della gestione della Piscina Comunale OLIMPIA (di seguito denominata Piscina) sita in via Marzabotto n. 189 a Sesto San Giovanni (MI), comprese tutte le strutture e infrastrutture e impianti in essa contenute come di seguito elencate, e consistenti nelle strutture con annessi spazi, immobili e beni strumentali mediante i quali l'attività verrà esercitata, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica depositata in sede di gara.
2. La gestione dell'impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività ludico ricreative connesse, compatibili con le strutture dell'impianto, la manutenzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature per tutta la durata del contratto nei termini previsti dal presente capitolato, con decorrenza di cui al successivo art. 4 (Durata della concessione), a fronte della riscossione delle entrate dagli utenti e dello sfruttamento economico e funzionale dell'intero impianto, costituito dalle strutture e infrastrutture in esso contenute come elencate all'art. 3 (Consistenza dell'impianto sportivo) e nei documenti allegati al presente capitolato.
3. Il Concessionario dovrà garantire la pianificazione e organizzazione dell'attività sportiva in tutte le sue declinazioni (ad es. la gestione di corsi dal livello base ai livelli avanzati, la gestione dell'attività agonistica, la fruizione delle strutture per l'attività sportiva libera individuale e di gruppo, ecc...) mirando al pieno utilizzo dell'impianto in tutti i giorni e in tutte le fasce orarie, prevedendo fasce orarie circoscritte da mettere a disposizione della libera utenza e delle utenze sociali, oltre a prevedere l'uso della Piscina con oneri ridotti per giovani, anziani e disabili residenti nel Comune di Sesto San Giovanni;
4. Al fine di perseguire le finalità di servizio si applicherà l'offerta gestionale formulata in proposito dall'aggiudicatario in sede di gara, fermo e stabilito che, per quanto riguarda l'apertura della Piscina e le attività oggetto di concessione, il concessionario dovrà garantire i seguenti minimi di servizio:

a) Apertura per la fruibilità del centro sportivo per un minimo di 86 ore a settimana:

- min. 14 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
 - min. 10 ore giornaliere il sabato;
 - min. 6 ore giornaliere la domenica;
5. Il contratto ha natura di concessione ai sensi ed effetti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice), e delle disposizioni ivi contenute agli articoli 176 e seguenti. In particolare, i ricavi della gestione del Concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato dal Concessionario e il contratto comporta il trasferimento allo stesso Concessionario del rischio operativo ai sensi dell'art. 177 del Codice, ossia del rischio legato alla gestione dei servizi sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta.
 6. La gestione della Piscina dovrà perseguire le seguenti linee di indirizzo approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 21/05/2026:
 - pianificazione e organizzazione dell'attività sportiva in tutte le sue declinazioni (ad es. la gestione di corsi dal livello base ai livelli avanzati, la gestione dell'attività agonistica, la fruizione delle strutture per l'attività sportiva libera individuale e di gruppo, ecc...) mirando al pieno utilizzo dell'impianto in tutti i giorni e in tutte le fasce orarie, prevedendo fasce orarie circoscritte da mettere a disposizione della libera utenza e delle utenze sociali;
 - la promozione delle attività sportive dovrà essere rivolta in particolare a persone con disabilità, a giovani e a popolazione anziana residenti nel Comune di Sesto San Giovanni;
 - durata della concessione fissata in 6 (sei) anni, con possibilità di estensione fino a ulteriori 6 (sei)

anni, come meglio specificato negli articoli seguenti, al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi valutati sulla base di una dettagliata relazione dell'attività da presentarsi in prossimità del termine del periodo di concessione, calibrata tenendo conto anche da un lato dello sforzo di gestione della società sportiva e dall'altro dell'interesse al mantenimento della struttura affinché questa possa essere adeguatamente utilizzata e valorizzata;

- garantire l'uso indiscriminato dell'impianto sportivo in oggetto a tutti i cittadini, il concessionario dovrà garantire l'utilizzo della medesima struttura, in via prioritaria e inderogabile, a giovani, anziani e disabili residenti nel Comune di Sesto San Giovanni;
- dovrà essere definito un piano tariffario comprensivo di target e fasce orarie di applicazione, nonché agevolazioni e/o esenzioni per determinate categorie svantaggiate: minori, anziani, persone con disabilità, famiglie numerose, utenti a basso reddito residenti nel Comune di Sesto San Giovanni;
- Inserimento di funzioni complementari rispetto a quella sportiva, anche nell'ottica di potenziare l'offerta complessiva dei servizi erogati dall'Impianto Sportivo a favore della collettività, garantendo un mix funzionale che bilanci le istanze del contesto urbano con le esigenze di funzione collettiva dell'Impianto Sportivo;
- Capacità di integrazione con il territorio in termini di coinvolgimento di associazioni locali, scuole o gruppi sportivi locali, capacità di fare rete con le realtà sociali presenti sul territorio con particolare riferimento alle reti e progetti del Comune;
- il concessionario dovrà partecipare attivamente a tutte le iniziative sociali promosse dall'assessorato competente, comprese le proposte di carattere formativo e educativo rivolte a minori, famiglie e adulti (allenatori, accompagnatori, ecc) organizzate dal Comune e da enti a questo afferenti;

7. La manutenzione ordinaria della piscina è a carico e a spese del concessionario. La manutenzione straordinaria spetta in via generale al Comune. Tuttavia, al fine di prevenire l'interruzione dell'attività, il Comune ha la facoltà di autorizzare il concessionario a effettuare i necessari lavori straordinari; in caso di avvenuta autorizzazione, il concessionario è obbligato alla loro esecuzione, si veda anche art.16 in merito.

8. La Piscina, gli impianti e le strutture annesse vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano completi di tutti gli arredi e le attrezzature sportive di proprietà comunale presenti (spogliatoi, servizi igienici e docce), mentre le attrezzature e gli arredi relativi agli spazi di attività (palestra, piscine area ristoro, ecc) dovranno essere forniti dal concessionario.

9. La Piscina è oggetto di un intervento di totale ristrutturazione ed efficientamento, la conclusione dei lavori è prevista da cronoprogramma entro la fine del mese di dicembre 2026.

10. La piscina non è omologata per manifestazioni agonistiche, inquanto si prefigura come un **"IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO"**, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive, come da parere favorevole n. 79/2020 emesso dal CONI.

11. Potrà essere destinato anche alla pratica di attività fisico-sportive aventi anche attività cardio-vascolari o cardio-fitness, di potenziamento o altre attività specifiche, svolte con l'ausilio di attrezzature, configurandosi come impianto per il "fitness".

12. Per l'organizzazione di eventi o manifestazioni sportive con presenza di pubblico, non essendo l'impianto sportivo dotato di Certificato di Agibilità di Pubblico Spettacolo, dovrà essere richiesta a carico dell'organizzatore, preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione comunale, mediante la presentazione al S.U.A.P. di tutta la documentazione necessaria per l'emissione del parere favorevole da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ovvero della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Si rinvia in proposito a quanto stabilito dal Regolamento comunale e dalle vigenti norme in materia.

13. Il Concessionario, sarà tenuto a concedere la piscina senza oneri da parte del Comune di Sesto San Giovanni, per attività sportive, ricreative e sociali organizzate direttamente o patrocinate dal Comune per almeno 3 giornate all'anno. Il Comune dovrà coordinarsi con il Concessionario su tali iniziative con un preavviso minimo di almeno 30 giorni, e previa verifica della disponibilità della

Piscina rispetto ad altre iniziative già organizzate e/o autorizzate dal Concessionario. In caso di iniziative organizzate direttamente dal Comune o tramite l'intervento di soggetto terzo patrocinato, restano a carico dell'organizzatore le spese di gestione dell'evento, di pulizia dei luoghi a fine attività, oltre alla predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale ed eventuali enti preposti. Per tali tipologie di attività, svolte in proprio dall'Amministrazione comunale o da questa concesse in patrocinio a terzi, nessuna responsabilità può essere ricondotta al Concessionario del centro sportivo, in quanto restano a carico del Soggetto organizzatore le responsabilità stesse e le più opportune attività organizzative, compresa la sottoscrizione delle polizze assicurative a tutela di persone o cose e/o altre garanzie necessarie. Ai fini dell'organizzazione di tali eventi è richiesto al Concessionario di presidiare, in collaborazione e coordinamento con il Comune, il corretto uso del Centro da parte del Soggetto organizzatore, dalla fase di allestimento a quella di restituzione dei luoghi previa eventuale stesura di opportuno verbale di consegna e restituzione della struttura se ritenuto necessario dal Concessionario.

ART. 3 – CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Le aree, gli immobili e i beni strumentali mediante i quali l'attività di gestione verrà esercitata, secondo le modalità esclusivamente stabilite in questo capitolato, nel bando di gara e nei documenti dell'offerta tecnica depositata in sede di gara, sono indicate nelle allegate planimetrie - **Allegato "A"** -, e sono costituite:
 - a. dal piano primo dell'edificio: palestra per attività motoria propedeutica all'attività natatoria, area ristoro, magazzino;
 - b. dal piano terra dell'edificio: ingresso, reception, spogliatoi femminili e spogliatoi maschili, con annesse docce e locali di servizio, deposito, ascensore, scale, corridoi, sala vasche (vasca a sfioro da 25,00 x 12,50 m, dotata di 6 corsie natatorie, profondità variabile da circa 1,00 m a 2,00 m, consentendo lo svolgimento di nuoto libero, corsi collettivi, allenamenti e diverse tipologie di attività acquatiche, vasca a sfioro da 10,00 x 5,00 m e caratterizzata da profondità costante pari a circa 1,00 m, particolarmente adatta allo svolgimento di corsi per bambini, attività motorie in acqua e iniziative rivolte a utenti con differenti livelli di esperienza natatoria, vasca a sfioro da 6,00 x 6,00 m e con profondità variabile compresa tra 0,60 m e 0,80 m, destinata prevalentemente alle attività di ambientamento acquatico, ai corsi per la prima infanzia e alle attività ludico-ricreative;
 - c. dall'area esterna a giardino, dove sono posizionate anche le UTA (Unità di Trattamento Aria) dell'impianto sportivo;
 - d. dal piano interrato dell'edificio: centrale termica con Teleriscaldamento, locali tecnici con vasche di compenso e impianti di trattamento delle acque di vasca e potabilizzatore, impianti per la produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria);
 - e. dai mobili e attrezzature che arredano gli spogliatoi e servizi igienici (divisori, armadietti, panche).

L'intero complesso, come sopra descritto, viene di seguito per brevità definito **"Piscina"**.

2. Le strutture, attrezzature ed impianti sono dettagliatamente descritte nella "RELAZIONE DOTAZIONE PISCINA" - **Allegato "B"**.
3. All'atto della consegna dell'impianto verrà verificata in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della presente concessione è stabilita **in anni 6 (sei)**, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto ed entro 60 giorni da tale data dovrà iniziare l'erogazione dei servizi. Tale durata, superiore al limite ordinario dei cinque anni, è determinata ai sensi dell'art. 178, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in funzione della necessità per il concessionario di recuperare e ammortizzare l'insieme degli investimenti iniziali materiali e immateriali di start-up. Tali investimenti, a totale carico del concessionario, comprendono cumulativamente l'acquisto di arredi e dotazioni per l'allestimento dell'impianto, nonché le spese per le campagne pubblicitarie di lancio e il marketing territoriale necessari al rilancio della nuova struttura natatoria, il cui valore complessivo stimato è riportato come voce unica nel Piano Economico Finanziario (PEF) a base di gara.
2. Ai sensi e per gli effetti **dell'articolo 189, comma 1, lettera a)** del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Concedente si riserva la facoltà insindacabile di modificare la durata della concessione in corso di

esecuzione, estendendola per un periodo massimo di ulteriori anni 6 (sei) alle medesime condizioni contrattuali, economiche e tariffarie. L'attivazione della suddetta estensione temporale è subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni oggettive:

- a) Necessità di eseguire ulteriori e straordinari investimenti integrativi (siano essi materiali, come interventi di efficientamento o rinnovo arredi, o immateriali, come piani promozionali straordinari a fronte di mutate condizioni di mercato) non prevedibili al momento della gara e volti a garantire la continuità o il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio pubblico;
 - b) Impossibilità oggettiva di recuperare i flussi di spesa di tali investimenti integrativi entro la scadenza naturale del sesto anno di concessione;
 - c) Presentazione da parte del concessionario, e successiva approvazione da parte dell'Ente Concedente, di un PEF integrativo di rimodulazione che certifichi il tempo strettamente necessario al recupero dei soli nuovi capitali investiti, entro il limite massimo di ulteriori sei anni;
3. La durata della concessione potrà essere altresì modificata e prolungata sempre fino ad un massimo di anni sei **ai sensi dell'articolo 192, comma 1**, del D.Lgs. 36/2023, qualora si verifichino circostanze straordinarie, imprevedibili e non imputabili al concessionario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rottura improvvisa e non programmata di impianti strutturali vitali come la caldaia, l'unità di trattamento aria o i filtri principali) che alterino in modo significativo l'equilibrio economico-finanziario della gestione. In tali casi, qualora l'Ente Concedente ponga l'onere economico a carico del concessionario per garantire la continuità del servizio pubblico, si procederà alla necessaria revisione del contratto. Il riequilibrio del PEF potrà avvenire mediante il prolungamento della durata della concessione per il tempo strettamente necessario al recupero del capitale eccezionalmente investito dal privato per il ripristino dei beni strutturali.
4. La prima annualità decorrerà dalla data del verbale di consegna dell'impianto fino al 30.06.2028. Nelle annualità successive la data di decorrenza sarà dal 01 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il Comune si riserva la possibilità di ricorrere, alla scadenza della presente concessione, ad eventuale proroga tecnica del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, secondo la normativa vigente. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

1. L'impianto natatorio è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
2. La finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività complementari ricreative e per il tempo libero.
3. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
4. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
5. Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.
6. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche e tutto il personale impiegato collaborerà a diffondere e far rispettare questi principi.
7. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
2. È comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.
3. Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa di tutti gli impianti, la custodia e sorveglianza sulla struttura, le attrezzature e le attività in essa svolte, la manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno della piscina.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione della piscina dovrà avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, nonché nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.
2. Il servizio comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata, pulizia e sanificazione dell'intero complesso sportivo dato in gestione, servizi igienici, spogliatoi, che saranno riportate su apposite schede o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dal servizio oggetto del presente capitolato e del disciplinare di gara nonché dalle normative vigenti.
4. Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato. Per attività compatibili con l'uso degli impianti di tipo diverso rispetto alle attività sportive, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
5. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti, dovrà garantire:
 - a. la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico e degli atleti;
 - b. la riscossione delle tariffe previste;
 - c. l'informazione all'utenza garantendo la presenza di personale addetto, circa l'uso e la disponibilità degli impianti;
 - d. l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - e. il controllo della regolare efficienza, pulizia ed igienizzazione degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
 - f. la manutenzione e pulizia delle vasche, oltre al costante controllo sulla qualità delle acque di vasca ed ACS, entro i parametri previsti dalle normative di legge e regolamenti vigenti;
6. La gestione del servizio dovrà essere condotta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate e dovrà essere garantita l'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene, salute e sicurezza pubblica, nonché dell'ordine pubblico.
7. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità della concessione.
8. L'organizzazione delle attività deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia con utilizzo dell'impianto per tutto l'anno, a pieno regime e deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e delle attività programmate.

ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi di quanto indicato dall'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il valore stimato della concessione in oggetto è pari a euro **5.400.000,00** (IVA esclusa). Tale valore è calcolato sulla base dei ricavi presunti valutati in euro 450.000,00 all'anno, tenendo conto sia della durata ordinaria (6 anni, pari a euro 2.700.000,00) sia della durata massima derivante dall'eventuale esercizio dell'opzione di modifica temporale di massimo ulteriori 6 anni (pari a euro 2.700.000,00), per un periodo complessivo potenziale di massimo 12 anni come indicato all'art.4.
2. Si precisa che tale valore ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun

tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione dell'offerta.

3. Resta inteso che l'ammontare effettivo della concessione dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario e non vincola pertanto il Comune di Sesto San Giovanni.
4. L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.
5. Ai sensi dell'articolo 177 del Codice, il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto sportivo. A tal fine, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, al Concessionario sono riconosciuti gli introiti derivanti dalle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo unitamente ad ogni altra entrata di cui al successivo ART. 11 del presente capitolato.

ART. 9 - CANONE

1. Al concessionario, in relazione agli spazi assegnati in gestione dalla concessione e in considerazione degli obblighi generali di gestione e dei relativi oneri, si applicherà il canone annuale di concessione che l'affidatario della gestione della piscina dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale il cui valore a base d'asta sarà pari a **€ 70.000,00 annui oltre IVA**, salvo rialzo in sede di gara.
2. Come indicato nelle linee di indirizzo della concessione, approvate con delibera di G.C. n. 92 del 21/05/2026, il canone annuo di concessione è ridotto per attività sociali con particolare riferimento a tariffe agevolate per i residenti disabili, giovani e anziani nella misura del 30% se in sede di gara il punteggio per tali servizi agevolati offerti è pari o superiore a 7 punti, determinati come da schema sottostante, fermo restando che le minori tariffe dovranno essere indicate nel piano economico finanziario in sede di gara:

A) CATEGORIE DI BENEFICIARI (Punteggio massimo: 4 punti)

Residenti disabili di ogni età con qualsiasi tipologia di disabilità certificata, giovani fino a 26 anni compiuti e anziani a partire da 60 anni

Punteggio sociale: 4

Residenti disabili con invalidità certificata pari o superiore al 46%, giovani studenti fino a 26 anni compiuti e anziani a partire da 65 anni

Punteggio sociale: 2

B) FASCE ORARIE DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Punteggio massimo: 4 punti)

Agevolazioni applicabili dal lunedì alla domenica, senza limitazioni di fascia oraria

Punteggio sociale: 4

Agevolazioni applicabili dal lunedì alla domenica esclusivamente in determinate fasce orarie

Punteggio sociale: 2

C) PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Punteggio massimo: 2 punti)

Agevolazioni applicabili per l'intero anno di esercizio

Punteggio sociale: 2

Agevolazioni applicabili per un periodo limitato dell'anno, comunque non inferiore a sei mesi

Punteggio sociale: 1

ART. 10 - TARIFFE

1. Il Concessionario è obbligato a praticare le tariffe da esso stabilite e indicate nella tabella presentate nella offerta tecnica in sede di gara, esaustive di tutti i servizi erogati nell'impianto, che dovranno essere esposte al pubblico in modo visibile.
2. Ogni somma proveniente dall'esercizio della Piscina verrà introitata per intero esclusivamente dal Concessionario, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.
3. Le tariffe devono essere sempre comprensive dell'uso obbligatorio delle docce prima dell'ingresso in vasca (previste a bordo vasca) e dei servizi igienici essenziali.
4. L'eventuale uso delle docce e/o degli asciugacapelli al termine dell'utilizzo della vasca o delle attività sportive e ludico ricreative, potrà essere a pagamento, mediante dispositivi che dovranno essere forniti dal Concessionario, in quanto è prevista la sola predisposizione per detti impianti (ingresso spogliatoi, docce e asciugacapelli).

5. Dette tariffe saranno soggette a revisione annuale non superiore alla percentuale di incremento ISTAT del prezzo dei consumi, previa comunicazione al Concedente ai fini della verifica della corretta applicazione dell'incremento.
6. La vendita dei biglietti d'ingresso e in genere di qualsiasi altro prodotto consentito dovrà rispettare le norme vigenti in materia fiscale. In ogni caso il concessionario si impegna a garantire tariffe agevolate per la popolazione residente nel Comune di Sesto San Giovanni.

ART. 11 - CORRISPETTIVI DI GESTIONE

1. Il corrispettivo a favore del concessionario per la presente concessione, consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, ossia di introitare gli importi versati dai terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle vasche natatorie della Piscina, nonché i proventi derivanti dall'effettuazione diretta di tutte le eventuali ulteriori attività – di insegnamento di discipline sportive e tutte le altre attività comunque rispondenti alla natura e alle caratteristiche della Piscina o compatibili con la struttura sportiva in concessione.
2. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi e gestiti dall'affidatario, che dovrà tenere adeguata contabilità, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 12. SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'

1. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno dei costi di gestione del centro, purché rispettose del pubblico decoro.
2. Il Concessionario è altresì autorizzato a consentire l'esposizione di striscioni pubblicitari degli sponsor che sostengono le attività sportive che si svolgono all'interno dell'impianto.
3. Le esposizioni sono consentite purché in regola con gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto.

ART. 13 – CONSEGNA, ALLESTIMENTO LOCALI/IMPIANTI E RESTITUZIONE

1. A seguito dell'aggiudicazione della concessione tramite gara pubblica, in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, si procede alla consegna del Centro sportivo, redigendo a tal fine apposito verbale contenente la ricognizione dello stesso, nonché delle attrezzature mobili e arredi presenti.
2. L'Amministrazione comunale consegna al Concessionario gli immobili, gli impianti e le attrezzature di cui al presente capitolato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento stesso della consegna, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente, a mezzo di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra il Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune ed il Concessionario.
3. Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla dotazione di attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune. Le attrezzature e arredi forniti dal Concessionario e aggiunti alla dotazione iniziale rimarranno nella disponibilità del Concessionario; mentre le opere di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del Concessionario, rimarranno, senza alcun onere aggiuntivo, in proprietà del Comune.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione di proprietà del Comune, a causa del loro deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono a carico del Concessionario.
5. Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo, il Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune procederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti e delle strutture, rispetto alla situazione esistente alla consegna. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.
6. I verbali di consegna e restituzione, redatti anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, saranno sottoscritti dal Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune e dal Concessionario.
7. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, verrà intimato al concessionario di effettuare i ripristini dando opportuna scadenza per ottemperare, in caso di inottemperanza questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Comune detraerà dalla cauzione l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.

8. Non compete al Concessionario nel corso della concessione o alla scadenza, alcun compenso, indennizzo o risarcimento, né per eventuali migliorie apportate ai beni o ai servizi, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.
9. **Qualora al momento della aggiudicazione i lavori di realizzazione siano ancora in corso, la consegna avverrà a seguito della conclusione dei lavori stessi e dopo il rilascio da parte del collaudatore del relativo collaudo dei lavori e alla trasmissione di tutte le certificazioni degli impianti e delle opere realizzate**

ART. 14 – CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il Concessionario prende in carico la Piscina e si impegna a utilizzarne le strutture e conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.
2. Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1768 e seguenti del Codice civile. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto e ripristinare i danneggiamenti anche attraverso l'attivazione delle polizze assicurative stipulate.

Art. 15. MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Concessionario dovrà provvedere, per tutto il periodo della concessione, ad effettuare tutti gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria e indispensabile per il mantenimento in funzione della Piscina oggetto della presente concessione. La stessa comprenderà l'autonoma organizzazione degli interventi e delle attività strumentali finalizzate a garantire l'apertura al pubblico dell'impianto, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili alla presente fattispecie di attività.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di restituire i beni assegnati nello stato di manutenzione e di funzionalità esistente all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 16. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare prontamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sulle strutture e sugli impianti.
2. Al fine di contrarre i tempi di ripristino e prevenire la chiusura dell'impianto, il Concedente ha la facoltà di demandare al Concessionario l'esecuzione delle opere straordinarie di propria competenza. La realizzazione dei lavori è subordinata all'accordo tra le parti e alla preventiva approvazione del relativo computo metrico o preventivo, si tiene conto anche di quanto disposto dall'articolo 4.
3. Il Concessionario, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, assume l'obbligo di eseguire i sopra menzionati interventi straordinari sui beni immobili e impiantistici.

ART. 17. MIGLIORIE

1. Il Concessionario, qualora nel corso della Concessione intendesse effettuare interventi per migliorie manutentive o impiantistiche, potrà effettuarle previo assenso del Comune, presentando al Settore Impiantistica sportiva gli elaborati progettuali conformi alla normativa vigente.
2. I lavori dovranno essere affidati ed eseguiti conformemente alle prescrizioni del codice dei contratti a ditte che abbiano i necessari requisiti per realizzarli. Gli interventi di miglioria dovranno essere a totale carico del Concessionario, comprese le spese per prestazioni di controllo in carico al Comune, per approvazione e verifica delle lavorazioni. Il concessionario dovrà presentare a fine lavori, tutta la documentazione tecnica e contabile attestante la regolare esecuzione delle opere e le eventuali certificazioni previste dalla normativa vigente.
3. Le opere e gli interventi realizzati dal Concessionario, positivamente collaudati, rimarranno di proprietà del Concedente ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione, senza alcun rimborso al Concessionario né diritto a restituzione o risarcimento a favore di quest'ultimo.

ART. 18 - ORARI E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Dovranno essere garantiti i seguenti orari minimi di apertura al pubblico delle vasche presenti in piscina, migliorati come da offerta tecnica di gara e fermi restando i minimi orari settimanali

di cui all'ART. 2 (Oggetto della concessione):

- giorni feriali: ore 09,00 - 15,00 / 20,00-22,00;
- sabato e giorni festivi: ore 09,00 - 15,00.

Eventuali diverse articolazioni orarie durante il periodo invernale o estivo dovranno garantire il rispetto del quantitativo minimo di ore come sopra indicato anche nei giorni di sabato e festivi.

2. Sono fatti salvi i limiti stabiliti in base alla normativa vigente.
3. La Piscina dovrà essere aperta tutti i giorni dell'anno, fatta eccezione per i giorni 1° gennaio, Pasqua, 15 agosto, Natale e 31 dicembre per i quali la chiusura da parte del Concessionario è facoltativa. Eventuali ulteriori chiusure dovranno essere preventivamente richieste al Comune e da esso autorizzate.
4. È concessa la facoltà di chiusura per manutenzione della Piscina per un periodo di 15 giorni all'anno previa comunicazione al Comune e al pubblico.
5. Qualora, a causa di eventi non prevedibili, si dovessero verificare forzate interruzioni del servizio da parte del Concessionario con necessità di procedere ad interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura della Piscina oltre i limiti di cui al precedente comma 4, fatta salva la necessità di determinare la straordinarietà dell'intervento, questa dovrà essere comunicata preventivamente al Comune e pubblicizzata tramite tutti i mezzi di informazione disponibili. Qualora ne sia data formale e tempestiva comunicazione al pubblico e al Comune, nessuna penalità verrà applicata.

ART. 19 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

1. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, e per quanto riguarda il proprio personale e quello dei subappaltatori, alle assicurazioni e previdenze di legge.
2. Il Concessionario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune o enti terzi demandati al controllo, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
3. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune procederà alla risoluzione del contratto e alla sostituzione del Concessionario.
4. Alla parte inadempiente verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune stesso.
5. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.
6. A norma di legge, nonché ai fini di cui sopra, il Comune acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al Concessionario al momento della stipulazione del contratto.
7. Il Comune potrà altresì acquisire in qualsiasi momento durante il periodo di durata della concessione, il medesimo DURC, o richiedere al concessionario la verifica del mantenimento dei requisiti morali, di idoneità professionale ed economico-finanziari qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di gestione oggetto del presente capitolato non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.
2. Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione, per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario:
 - a. per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
 - b. per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
3. Il Concessionario si impegna comunque a rispettare le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali, in relazione alle prestazioni minime da assicurare in caso di sciopero al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e nell'erogazione dei servizi sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 21 - PERSONALE

1. Il Concessionario si obbliga a svolgere la concessione oggetto del presente capitolato mediante idonea organizzazione e con un numero di operatori, adeguato alle esigenze dei servizi e in possesso dei requisiti previsti dalla legge rispetto alle mansioni in cui è impiegato.
2. Il personale, al servizio del Concessionario non potrà far valere in nessun caso pretese

economiche verso il Comune. Il Concessionario si impegna ad osservare ed applicare integralmente ai dipendenti tutte le norme contenute nei contratti di lavoro e nelle normative vigenti ed assicurative.

3. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione di personale comprovatamente ritenuto non idoneo.
4. L'Amministrazione potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento al Concessionario il Certificato di Casellario Giudiziale dei dipendenti incaricati.
5. Per l'espletamento del servizio, il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere, ed al funzionamento degli impianti tecnologici presenti nella struttura.
6. In linea di massima gli addetti osserveranno l'orario di apertura e chiusura della piscina salvo anticipazione dell'orario per pulizie o altri servizi straordinari. Il numero delle unità lavorative dovrà essere tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio comunale.
7. Il Concessionario provvede alla gestione della Piscina con proprie risorse umane qualificate o dell'eventuale subappaltatore/terzo contraente, regolarmente autorizzato, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
8. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione comunale ed il personale del Concessionario. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi
9. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo
10. Il Concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni
11. Tutto il personale impiegato nell'attività di insegnamento diretto alle attività sportive deve possedere adeguate capacità professionali quali il possesso di specifiche qualifiche tecniche rilasciate dalle specifiche Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e/o laurea o diploma in scienze motorie (titoli riconosciuti dallo Stato italiano)
12. Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
13. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia)
14. Il personale, impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del presente capitolato, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento
15. Il Comune si riserva il diritto di chiedere per iscritto al Concessionario la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto. In tal caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggiore onere
16. Tutte le disposizioni del presente articolo devono essere scrupolosamente osservate dal

Concessionario, sia con riguardo al personale impiegato che dagli eventuali subappaltatori regolarmente autorizzati: per questi ultimi il Concessionario si rende comunque garante nei confronti del Comune

17. La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.
18. Il Concessionario si impegna inoltre:
 - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e igiene del lavoro;
 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti necessari alla salvaguardia delle persone coinvolte e non, nella gestione del servizio;
 - a stipulare specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione della presente concessione di cui al successivo art. 31, a cui si rinvia.
19. A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'aggiudicatario sia al momento dell'aggiudicazione, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine di eventuali pagamenti se dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
20. Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
21. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. 36/2023, il mancato adempimento del Concessionario agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 117

ART. 22 - RESPONSABILE E ORGANICO ADDETTI

1. Il Concessionario dovrà individuare e comunicare al Servizio Impiantistica sportiva del Comune un professionista qualificato in possesso di idonea formazione che assumerà l'incarico di **"Direttore della Piscina"**, quale responsabile unico nei confronti del Concedente e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.
2. Il Direttore deve assicurare la presenza giornaliera presso il centro natatorio, dovrà essere comunque contattabile telefonicamente e reperibile in tutti i giorni e gli orari di funzionamento della Piscina. Ogni variazione, anche temporanea (es. sostituzione per ferie, malattia, modifica numero telefonico, etc.), rispetto alle informazioni come sopra fornite, dovrà essere comunicata immediatamente al Comune a mezzo PEC e provvedere alla sua sostituzione con un altro Direttore di pari qualifica.
3. Il Direttore di cui al precedente comma dovrà svolgere la funzione di direzione del servizio.
4. Esso dovrà in particolare essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto del Concessionario rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio e mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal Comune al controllo dell'andamento del servizio stesso.
5. Il Concessionario, inoltre, dovrà nominare un RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) allo scopo di far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di leggi in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e far rispettare quanto indicato nel D.V.R.
6. Entro un mese dall'inizio del contratto, il Concessionario deve comunicare per iscritto al Comune l'elenco nominativo degli addetti, con indicazione delle relative qualifiche e mansioni. Il Comune potrà altresì richiedere al Concessionario ulteriori dati che il Concessionario dovrà fornire prontamente in ordine al personale impiegato, e precisamente: posizione economica, contratto nazionale applicato, matricola INPS, tipologia di prestazione se a tempo determinato, indeterminato, tempo pieno o part time, orario di lavoro e costo aziendale.
7. Per gli istruttori dovrà espressamente dichiararsi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente di cui al precedente art. 21, comma 5.

ART. 23 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1. Il Concessionario deve garantire la partecipazione a corsi di formazione, addestramento e aggiornamento allo scopo di informare dettagliatamente tutto il personale impiegato nel servizio circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla normativa vigente e dal Comune.

2. Il Concessionario dovrà informare della partecipazione a tali corsi gli Uffici preposti del Comune circa il giorno ed il luogo dove si terranno.
3. La formazione del personale dovrà riguardare almeno i seguenti argomenti:
 - o interventi di primo soccorso;
 - o norme per la manipolazione ed uso delle sostanze chimiche in uso presso l'impianto;
 - o sicurezza degli impianti tecnologici;
 - o tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o sicurezza nei luoghi di pubblico e norme antincendio.

ART. 24 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Concessionario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008. In particolare, il Concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario redige e trasmette al Comune l'apposito Documento sulla Valutazione dei Rischi e attua le misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. Copia del D.V.R. deve essere a disposizione presso la piscina, per la verifica da parte di enti terzi deputati al controllo ai sensi delle normative vigenti.
3. Il gestore della Piscina si impegna altresì a garantire il servizio di primo soccorso, la gestione delle emergenze e il servizio antincendio, attuando una continua sorveglianza all'intero complesso.
4. Resta inteso che il Concessionario dovrà assumere la responsabilità e gli oneri derivanti dalla normativa in vigore per la sicurezza e la prevenzione degli incendi. Si evidenzia che il Centro è soggetto a controlli di prevenzione incendi da parte delle competenti autorità. Si precisa altresì che saranno a completo carico del Concessionario la verifica, la manutenzione dei presidi e dispositivi antincendio e mantenimento aggiornato del relativo registro, oltre al registro delle manutenzioni degli impianti elettrici.
5. La presente concessione è stata valutata in base all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, poiché la gestione dell'impianto sportivo è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero. (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
6. Presso la struttura in oggetto si svolgono con continuità solo le attività del Concessionario e degli utenti dell'impianto e, solo occasionalmente, possono trovarsi a lavorare ditte appaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvale il Committente per alcuni servizi o lavori di competenza del Comune di Sesto San Giovanni (es. interventi di manutenzione straordinaria). Sarà compito del Concessionario rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza vigente tempo per tempo.
7. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza è comunque a totale carico del Concessionario sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in generale, con gli appaltatori, con i fornitori, che con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. Anche quando la piscina è utilizzata da altre società sportive, la gestione della sicurezza è a carico del Concessionario che impartirà le opportune prescrizioni ai relativi responsabili.
8. L'impianto sportivo dovrà essere dotato di defibrillatore semiautomatico, al fine di permettere alle società e associazioni sportive il rispetto dell'articolo 5 del D.M. 24.04.2013, modificato con D.M. 11.01.2016. Durante il periodo di utilizzo dell'impianto è richiesta la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore. Il Concessionario dovrà provvedere alla tenuta in efficienza del defibrillatore, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Concessionario stesso.
9. Quanto al Piano di Emergenza, dovrà essere predisposto da parte del Concessionario con indicazione dei nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso. Lo stesso piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività. Gli attestati di formazione dei nuovi addetti dovranno

essere trasmessi in copia al Servizio Impiantistica sportiva del Comune prima dell'inizio della gestione del Centro Sportivo.

10. In ordine all'impianto elettrico esistente presso la Piscina, il Concessionario deve assicurare il corretto utilizzo dell'impianto stesso ed occuparsi delle verifiche periodiche previste dalle norme tecniche (CEI 64-8), delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (DPR 462/01), delle verifiche periodiche dell'illuminazione di sicurezza e delle necessarie manutenzioni ordinarie, per mantenere nel tempo la conformità impiantistica e la conservazione degli impianti a regola d'arte, oltre a compilare il registro degli interventi sugli impianti elettrici, che deve essere a disposizione presso la piscina, per la verifica da parte di enti terzi deputati al controllo ai sensi delle normative vigenti.
11. Il Concessionario curerà l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi.
12. Il Concessionario non potrà impedire al personale incaricato dal Comune il libero accesso ad ogni parte della struttura in concessione opponendo motivi legati alla sicurezza, fatte salve comprovate ed eccezionali situazioni.
13. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Concedente potrà sospendere l'esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell'esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo.
14. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all'Autorità preposta per l'applicazione delle relative sanzioni.
15. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 26 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119 del citato decreto.
2. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 189, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Considerata la natura del servizio, nella presente concessione le attività potranno essere subappaltate solo in parte, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, il subappalto potrà essere autorizzato solo nei limiti in cui non comprometta la prevalenza dell'esecuzione diretta da parte dell'aggiudicatario.
4. Le prestazioni di cui ai periodi precedenti, ai sensi dell'art. 119, comma 2, non potranno tuttavia, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata) in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di gestione dell'impianto, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del concessionario, nonché la diluizione delle responsabilità.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. In difetto, il subappalto è vietato.
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103. Il contratto indica puntualmente l'ambito operativo sia in termini prestazionali che economici.
7. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'al-

legato l.1 al D. Lgs. 36/2023. Gli operatori economici concorrenti potranno indicare in sede di offerta una diversa soglia superiore di affidamento alle micro, piccole e medie imprese.

8. Considerato che la presente concessione non prevede l'erogazione di alcun corrispettivo monetario diretto da parte dell'ente concedente, non trova applicazione il meccanismo del pagamento diretto al subappaltatore di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023. Il concessionario resta l'unico soggetto obbligato al pagamento dei corrispettivi spettanti ai subappaltatori, ferma restando la responsabilità solidale tra concessionario e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni."
9. ***Non è considerato subappalto l'affitto o l'uso temporaneo, anche a carattere continuativo, di aree, spazi o singole corsie per la fruizione del Centro Natatorio da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.***

ART. 27 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, nell'ambito della gestione aziendale, sarà tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento della Piscina, ivi compreso le eventuali attività proposte nell'offerta tecnica in sede di gara, con la diligenza del buon padre di famiglia e nell'osservanza delle seguenti condizioni e tenuto presente che gli obblighi del Comune sono esclusivamente quelli elencati in via residuale al successivo ART. 29 del presente capitolato:
 - a. segnalare tempestivamente al Servizio Impiantistica sportiva del Comune, ogni anomalia e/o problema inerente agli impianti e gli immobili dati in concessione, limitatamente agli aspetti che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune, come specificato al successivo ART. 29 del presente capitolato speciale;
 - b. informare immediatamente il Comune su tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività, oltre a prendere immediati provvedimenti per tutelare gli utenti e la Piscina;
 - c. informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto, in caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune;
 - d. provvedere ad affiggere idonea cartellonistica con i numeri di emergenza e garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;
 - e. custodire e gestire la piscina con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - f. attuare la promozione dell'attività sportiva;
 - g. garantire l'espletamento di tutti i servizi e le attività offerte in sede di gara nell'offerta tecnica in riferimento al progetto gestionale;
 - h. garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - i. nominare la figura del "Direttore della piscina" anche con compiti di raccordo operativo con gli uffici dell'Amministrazione comunale;
 - j. Nominare la figura del "Responsabile Safeguarding", ai sensi dall'art. 33, comma 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021;
 - k. pianificare l'utilizzo della Piscina in misura e con forme adeguate alla capacità ricettiva della stessa, ai sensi della normativa vigente;
 - l. avere in dotazione e mantenere sempre efficiente il Defibrillatore - DAE e provvedere alla formazione ed aggiornamento del personale preposto all'uso;
 - m. rispettare gli orari minimi di apertura al pubblico come meglio descritto al precedente ART. 18 del presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara; durante tali orari l'ingresso è libero (fatte salve limitazioni di natura igienico-sanitaria o di sicurezza) ed è subordinato al solo pagamento della dovuta tariffa con esclusione di ogni altro onere (in particolare, pagamento di quote associative);
 - n. eseguire la puntuale manutenzione ordinaria delle strutture, degli arredi, degli impianti e delle aree a verde in concessione, indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità ed efficienza della Piscina, anche con interventi di riparazione di guasti con sostituzione ed acquisto del materiale occorrente;
 - o. gestire con personale qualificato la centrale termica;
 - p. volturarsi l'utenza di fornitura dell'energia elettrica intestata al comune;
 - q. attivare ed intestarsi le utenze di teleriscaldamento e fornitura di acqua potabile;
 - r. con riferimento all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura, il Concessionario dovrà effettuare l'attivazione e l'intestazione a proprio carico, presso gli enti preposti dalla normativa vigente, l'attuazione di tutte le pratiche amministrative e burocratiche per la produzione e l'uso della corrente, provvedere alla corretta manutenzione ordinaria dell'impianto e di tutte le sue componenti, incluso le opere di pulizia e verifica dell'efficienza dei moduli e degli inverter;

- s. rispettare la vigente normativa per quanto riguarda il trattamento dell'acqua delle vasche, con particolare riferimento a normativa UNI 10637 e suoi aggiornamenti, l'accordo Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 e la DGR della Regione Lombardia n. 8/2552 del 17.05.2006, garantendo per quanto riguarda la temperatura dell'acqua i seguenti valori: vasca bambini 31,5°C (con una tolleranza di + - 0,5°C), vasche natatorie 28°C (con una tolleranza di + - 1°C);
- t. acquisire a proprie cure e spese tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
- u. effettuare una interrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto sportivo
- v. occuparsi della vigilanza dell'intera struttura in concessione;
- w. assicurare l'assistenza bagnanti secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio di impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso; gli assistenti bagnanti devono garantire anche il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera di educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza dell'impianto, nonché il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori; per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;
- x. assicurare l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- y. garantire l'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto natatorio, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- z. garantire una costante attività di informazione e promozione dell'impianto, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
- aa. effettuare la pulizia giornaliera della Piscina con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere. Come previsto dalla normativa sanitaria, dovranno essere utilizzati appositi disinfettanti relativamente al numero degli interventi e al tipo di materiali; in particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi. Per quanto riguarda le docce, periodicamente dovrà essere eseguita la pulizia dal calcare e la sanificazione con prodotti idonei di tutti i soffioni;
- bb. predisporre ed attuare la gestione del piano di autocontrollo per la legionella con tutte le procedure e adempimenti previsti per legge;
- cc. assicurare la fruizione della Piscina anche ai diversamente abili garantendo appositi spazi orari per le attività dei disabili, garantendo inoltre l'accessibilità alle vasche sia in entrata che in uscita dall'acqua con le idonee attrezzature in dotazione;
- dd. effettuare la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, verificando anche la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- ee. assicurare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la presenza di un numero adeguato di assistenti bagnanti nelle fasce orarie di apertura al pubblico e vigilare nei rimanenti orari sul rispetto di tale normativa;
- ff. rispettare le prescrizioni ASL, VVF, nonché quelle previste dal regolamento di igiene tipo e quelle ritenute opportune per garantire alti standard qualitativi;
- gg. applicare tariffe del sistema tariffario come da offerta tecnica proposta in sede di gara e le riduzioni proposte per giovani, anziani e disabili;
- hh. pagare imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti all'impianto e le attività in concessione;
- ii. Concedere al Comune di svolgere controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione della Piscina al fine di verificare il raggiungimento dei livelli qualitativi minimi di servizio;
- jj. trasmettere all'Amministrazione comunale, alla fine di ogni stagione sportiva, la documentazione di cui all'ART. 30, al fine di consentire le rilevazioni per la verifica del servizio in concessione.
- kk. mettere a disposizione senza oneri per il Comune, nei giorni di sabato o festivi, gli spazi acqua per gare o manifestazioni natatorie per un numero di 3 giornate annue, previo preavviso di

almeno 30 giorni;

2. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso e imputabili alla mancata custodia e vigilanza saranno posti a carico del concessionario con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.

ART. 28 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri gestionali della Piscina e in particolare:
 - a) tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolari oneri di carattere amministrativo, gli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
 - b) tutte le spese (di allestimento, organizzazione, gestione ecc.) inerenti quanto previsto al precedente ART. 27;
 - c) Le spese per la fornitura di arredi ed attrezzature non presenti all'interno della Piscina, necessari per lo svolgimento delle attività previste nell'offerta tecnica sulla gestione della Piscina;
 - d) Le spese per la fornitura, installazione e gestione dei sistemi di controllo/pagamento per il funzionamento dei tornelli di accesso agli spogliatoi, il funzionamento delle docce e il funzionamento dei phon, oltre alla fornitura degli stessi apparecchi asciugacapelli;
 - e) le spese di manutenzione ordinaria delle aree esterne, dell'immobile, degli impianti e dei beni mobili strumentali affidati al Concessionario (ovvero, a titolo puramente esemplificativo, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme vigenti e preservino o migliorino il livello di qualità preesistente);
 - f) con riferimento all'ascensore: le spese di manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione e delle verifiche di cui al DPR 162/99;
 - g) con riferimento all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura: le spese di manutenzione, verifica, pulizia, tasse e costi per la gestione burocratica presso gli enti preposti dalla normativa vigente relativi anche alla produzione e all'auto consumo di energia elettrica;
 - h) con riferimento agli impianti rilevazioni incendi/antintrusione: le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione degli impianti di rilevazione incendi/antintrusione e delle spese necessarie per ponti radio, dispositivi telefonici, internet o di teleallarme;
 - i) ogni spesa relativa all'acquisto, alla manutenzione e al reintegro delle attrezzature e ai materiali di consumo;
 - j) gli oneri relativi alla pulizia ed igienizzazione dei locali e degli spazi interni ed esterni assegnati al Concessionario, ivi compresi gli spogliatoi, i servizi igienici, le docce e la fornitura di materiale igienico sanitario;
 - k) Oneri e spese relativi alla gestione del piano di autocontrollo per la legionella con tutte le procedure ed adempimenti previsti per legge;
 - l) Tutte le spese relative al trattamento e filtrazione delle acque di vasca, compresa la fornitura di tutti i prodotti e gli interventi di manutenzione per garantire i valori delle acque previsti per legge;
 - m) gli oneri relativi alla pulizia ed igienizzazione dei locali e degli spazi interni ed esterni assegnati al Concessionario, ivi compresi gli spogliatoi, i servizi igienici, le docce e la fornitura di materiale igienico sanitario;
 - n) le spese relative alla fornitura di energia elettrica;
 - o) le spese relative alla fornitura di Teleriscaldamento per il riscaldamento dell'acqua delle vasche, acqua calda sanitaria;
 - p) le spese di fornitura acqua;
 - q) le spese di installazione e gestione di una linea telefonica e internet;
 - r) tutti gli oneri derivanti dall'istallazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento della Piscina;
 - s) la TARI secondo gli spazi della normativa vigente;
 - t) le tasse e le imposte dovute alle attività di gestione di quanto previsto nel presente capitolato speciale;
 - u) le spese relative alla dotazione del personale;
 - v) tutti gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per infortunio, danni verso terzi e incendio e rischio locativo;
 - w) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro;
 - x) tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto;
 - y) ogni responsabilità di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza del personale che opera all'interno della Piscina su incarico e/o per conto del Concessionario;

- z) ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione della gestione di cui al presente capitolato speciale;
 - aa) il completo risarcimento di eventuali danni provocati, se dovuto, a persone o cose;
 - bb) il risarcimento di eventuali danni provocati, all'impianto sportivo;
 - cc) ogni altro onere non elencato al successivo ART. 29 di questo capitolato speciale.
2. In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile del Comune o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori comunali in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato speciale o previste dalla normativa vigente e quindi manleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti la proprietà dell'immobile (non derivanti da carenze o omessa manutenzione ordinaria delle strutture, di impianti e attrezzature fisse o mobili che sia posta in capo al Concessionario in base al presente capitolato speciale e alle normative vigenti) o interventi di manutenzione straordinaria dello stesso, purché la necessità di detti interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata dal Concessionario a norma del precedente ART. 27, lettera a).

ART. 29 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. La manutenzione straordinaria spetta in via generale al Comune. Tuttavia, al fine di prevenire l'interruzione dell'attività, il Comune ha la facoltà di autorizzare il concessionario a effettuare i necessari lavori straordinari; in caso di avvenuta autorizzazione, il concessionario è obbligato alla loro esecuzione;
2. Sono a carico del Comune gli interventi, relativi alla manutenzione straordinaria dell'immobile delle attrezzature e degli impianti, con riferimento allo stato e alle caratteristiche esistenti al momento della consegna (risultanti dal verbale di consegna di cui al precedente ART. 13), purché gli interventi non siano dovuti a inottemperanza, inosservanza, incuria, disattenzione, intervento inadeguato da parte del Concessionario circa le operazioni di ordinaria manutenzione. Si precisa che per manutenzione straordinaria si intendono esclusivamente gli interventi di riparazione, sostituzione integrale, ovvero realizzazione ex novo di impianti, resisi necessari in forza di circostanze sopravvenute, compresi danni da calamità naturali e con esclusione delle eventuali innovazioni ulteriori e migliorie introdotte nel corso della concessione.
3. Si richiamano in proposito di spese straordinarie gli articoli 4 e 16.

ART. 30 – CONTROLLI E VERIFICHE SUI SERVIZI EROGATI

1. Il Comune svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione della Piscina al fine di verificare il raggiungimento dei livelli qualitativi minimi di servizio.
2. In particolare, il Comune potrà svolgere controlli e verifiche specifiche a cadenza periodica:
 - a) sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
 - c) su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
 - d) in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
 - e) in ordine alla tenuta degli arredi e attrezzature;
 - f) in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche.
3. In ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti da questo capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obblighi di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
4. Nel caso le verifiche attestassero inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, quest'ultimo procede per iscritto a contestare l'addebito al Concessionario con le modalità di cui al successivo ART. 33 (Penali).
5. Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività effettuate nell'impianto sportivo. Il Comune ha la facoltà di svolgere controlli sul rispetto degli obblighi previsti nel presente capitolato a campione e a propria discrezione.

6. In ogni caso il Comune può disporre, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, l'ispezione dei locali, degli impianti e delle aree di cui al presente capitolato speciale, riservandosi anche ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare espletamento del servizio, anche in ordine a quanto dichiarato in sede di gara per la parte gestionale.
7. alla fine di ogni stagione sportiva, in concomitanza con le richieste di rilevazioni da parte del comune per la verifica delle concessioni, il Concessionario dovrà predisporre e trasmettere al Comune la seguente documentazione:
 - a) documentazione societaria, per la verifica del mantenimento per tutta la durata della concessione dei requisiti professionali, economici e morali;
 - b) relazione sull'attività svolta nella precedente stagione sportiva, suddivisa per tipologia di attività ed indicazioni numeriche in merito ad utenti che hanno usufruito della struttura nelle diverse tipologie di attività;
 - c) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - d) copia del rinnovo e mantenimento delle polizze e assicurazioni previste dal capitolato e dal contratto;
 - e) copia delle tariffe applicate ai vari servizi offerti;
 - f) ogni altra documentazione sia necessaria al comune per verificare l'esecuzione del servizio.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione della presente concessione per qualsiasi causa.
2. Il Concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto della concessione e del presente capitolato, a terzi e a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.
3. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi od a cause ad essi connesse, derivassero al Comune od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.
4. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, le seguenti coperture assicurative per i rischi inerenti alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli indicati:
 - a. **polizza RCT** corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso alla concessione del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'Aggiudicatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a **5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per danni a persone e cose;
 - b. **polizza R.C.O.** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a **€ 3.000.000,00** (tremilioni/00) con sotto limite di **1.000.000** (unmilione/00) per persona;
 - c. **Idonea polizza** rischio locativo, furto, incendio, atti vandalici, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali ed altri danni, con un valore minimo di **€ 4.350.00,00** (quattromilionitrecentocinquantamila/00) pari al valore di costruzione dell'anno 2026;

L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.

5. Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdetta dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.
7. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
8. Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 32 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% del valore presunto della concessione per 6 (sei) anni, nei modi e forme di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario stesso.
2. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
 1. con bonifico bancario;
 2. fideiussione rilasciata da uno dei soggetti autorizzati ai sensi del D.lgs. 36/2023.
4. Nel caso di fideiussione, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 2. la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del Codice civile](#);
 3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicatario. Essa, pertanto, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
6. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
7. In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà il Concessionario a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora lo stesso non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria causa impossibilità dovuta all'aggiudicatario, di procedere alla stipulazione del contratto. In tal caso al Concessionario interessato saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento della concessione a terzi.
8. Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune per la nuova aggiudicazione.
9. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.
10. È cura del concessionario il mantenimento in corso di validità della cauzione per tutta la durata della concessione – comprese l'eventuale opzione di estensione della concessione e di proroga tecnica – e l'invio delle quietanze di pagamento del premio all'ente concedente.

ART. 33 - PENALI

1. Il Concessionario nell'esecuzione del contratto ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alla legge e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
2. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a. violazione del calendario e mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi, come da precedenti artt. 27, lett. m) e 18: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - b. mancato rispetto di quanto previsto all'art. 27, lett. s), in merito alla temperatura ed al trattamento dell'acqua di balneazione: **€ 200,00** (duecento/00) per ogni infrazione contestata;

- c. mancata assistenza (accompagnamento e ingresso e uscita dalle vasche) ai diversamente abili, come da art. 27, lett. cc): **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - d. mancata presenza del numero adeguato di assistenti bagnanti, secondo quanto previsto dall'art. 27, lettere w) e lettera ee): **€ 200,00** (duecento/00) per ogni infrazione contestata;
 - e. mancato svolgimento delle attività: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - f. mancata presentazione della quietanza di pagamento della/e polizza/e assicurativa/e: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - g. mancata esposizione delle tariffe: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - h. per ingiustificata chiusura dell'impianto: **€ 100,00** (cento/00) per giornata;
 - i. per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto natatorio: **€ 100,00** (cento/00) per ogni singolo caso (utente o società);
 - j. per ritardata presentazione della documentazione prevista dal presente capitolato entro i termini stabiliti: **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - k. inadempienza generica in materia di manutenzione dei locali, dell'impianto e delle attrezzature: **€ 100,00** (cento/00) per ogni inadempienza;
 - l. per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso funzionari del Comune o altri incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario: **€ 300,00** (trecento/00) per ogni singola contestazione;
 - m. mancato rispetto degli oneri di pulizia o sorveglianza dell'impianto: da **€ 100,00** (cento/00) a **€ 300,00** (trecento/00) in funzione della gravità dell'inadempimento e per ogni contestazione;
 - n. per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori: **€ 300,00** (trecento/00) per ogni infrazione contestata;
 - o. per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa: **€ 1.000,00** (mille/00), nonché di **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
 - p. svolgimento delle attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, licenze richieste dalla normativa vigente e dal presente capitolato: da **€ 400,00** (quattrocento/00) a **€ 800,00** (ottocento/00) in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - q. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti punti: da **€ 100,00** (cento/00) a **€ 300,00** (trecento/00) secondo la gravità dell'infrazione per ogni infrazione contestata.
1. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza, trasmessa via P.E.C., alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati.
 2. La penalità viene comminata mediante nota di addebito che il Concessionario dovrà versare nel termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi sulla fidejussione trattenendo l'importo della penale direttamente sulla garanzia definitiva. La somma depositata a titolo di garanzia dovrà essere reintegrata, in caso di utilizzo, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di reintegro.
 3. È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al Concessionario per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) in caso di fallimento del Concessionario ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
- b) cessazione dell'attività da parte del Concessionario;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;

- d) sospensione arbitraria della concessione senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- f) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- g) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'aggiudicatario, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- h) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
- i) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
- j) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- k) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 28 (Oneri a carico concessionario), ed in particolare mancata realizzazione degli impegni assunti dal Concessionario nell'offerta tecnica;
- l) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- m) venir meno nel Concessionario dei requisiti richiesti dal disciplinare per l'ammissione alla gara;
- n) mancata reintegrazione della cauzione a norma dell'art. 32 comma 6 del presente capitolato speciale;
- o) accertamento per la terza volta del mancato svolgimento delle attività;
- q) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
- r) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
- s) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di dati personali;
- t) violazione del divieto di installazione ed utilizzo delle apparecchiature di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) o altre simili e di vendita di biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie;
- u) mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;
- v) inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- z) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che il Concessionario abbia nulla da eccepire.

3. Inoltre, qualora si verificassero, da parte del Concessionario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta a adempiere, risolvere il contratto.

4. In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

Art. 35 - RISOLUZIONE E RECESSO

Si applica l'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 36 - CONTROVERSIE

Dopo la stipula del contratto di concessione, tutte le controversie tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente capitolato speciale non risolvibili né risolte in via amministrativa sono svolte presso il Foro competente di Monza.

ART. 37 - RISPETTO NORMATIVA SU RISERVATEZZA DATI PERSONALI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

2. Il Concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le

divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso del Concessionario, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

4. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltatrice nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s. m. e i., nonché degli articoli 35-36 del d.lgs. 36/2023.

5. In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 38 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti la concessione in oggetto, il Concessionario assume gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della citata L. 136/2010 le transazioni effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 39 - SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto relativo alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.

ART. 40 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia e successive modificazioni ed integrazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, D.M. 18/03/1996, norme CONI, Accordo Stato-Regioni, Regione Lombardia - D.G.R. 17/05/2006 - N. 8/2552, disposizioni e regolamenti di ATS, norma UNI 10637 per il controllo acque, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti delle FSA - Federazioni Sportive Nazionali e delle DSA - Discipline Sportive Associate);
2. L'aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente capitolato speciale, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:

- Allegato A** Planimetrie Piscina;
Allegato B Relazione dotazione piscina;